REGOLAMENTO (CEE) N. 3246/74 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 3499/73 che autorizza il Regno Unito a sospendere temporaneamente i dazi doganali applicabili ad alcuni tipi di lino e stoppa di lino importati in provenienza dagli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto ad esso allegato,

considerando che, a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto, il Regno Unito, con regolamento (CEE) n. 3499/73 del 21 dicembre 1973 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1465/74 (3), è stato autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1974 i dazi doganali applicabili al lino ed alla stoppa di lino pettinati e altrimenti preparati ma non filati, importati in provenienza dagli altri Stati membri;

considerando che il Regno Unito ha chiesto una proroga di tale sospensione fino al 31 dicembre 1975; che detta sospensione inciderà favorevolmente sugli scambi tra gli Stati membri; che occorre dar seguito alla richiesta del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3499/73 la data del 31 dicembre 1974 è sostituita con la data del 31 dicembre 1975.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 47.
(3) GU n. L 156 del 13. 6. 1974, pag. 10.